

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E TELECONTROLLO DA REMOTO DEL PARCO DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI (DAE) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CHIAVARI.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha come oggetto l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei defibrillatori (DAE) dislocati sul territorio comunale.

Si riportano di seguito l'ubicazione e le caratteristiche degli apparecchi ad oggi installati:

N.	INDIRIZZO	MARCA	MODELLO
1	Via Preli, 15	PHILIPS	HEARTSTART FRx
2	Via Principessa Mafalda di Savoia, 6	MEDIANA	HEARTON A15
3	Piazza NS dell'Orto, 1	MEDIANA	HEARTON A15
4	Via Federico Delpino, 2	MEDIANA	HEARTON A15
5	Piazza Nostra Signora dell'Orto, 26	PHILIPS	HEARTSTART FRx
6	Via Parma, 318	MEDIANA	HEARTON A15
7	Via Enrico Colombo Sannazzari	VIVEST	PowerBeat X3
8	Piazzale della Franca, 9	MEDIANA	HEARTON A15
9	Lungo Entella	VIVEST	PowerBeat X3
10	Rotatoria Viale Sergio Kasman	MEDIANA	HEARTON A15
11	Piazza Pietro Torriglia	MEDIANA	HEARTON A15
12	Porto Turistico	MEDIANA	HEARTON A15
13	Via Parma, 148	VIVEST	PowerBeat X3
14	Piazza Generale Negri di Sanfront, 38	MEDIANA	HEARTON A15
15	P.zza Giacomo Bona	VIVEST	PowerBeat X3
16	Via San Pier di Canne, 76	VIVEST	PowerBeat X3
17	Viale Enrico Millo, 77-73	VIVEST	PowerBeat X3
18	Corso Valparaiso, 50	MEDIANA	HEARTON A15
19	Corso Valparaiso, 166	VIVEST	PowerBeat X3
20	Via Privata NS Signora dell'Orto, 2	MEDIANA	HEARTON A15
21	Giardini P.zza Roma	LIFEAZ	CLA252522414
22	Via Parma, 176	LIFEAZ	CLA252522903
23	Via Privata N.S. dell'Orto, 2	MEDIANA	HEARTON A15

Si precisa che l'elenco sopra indicato è suscettibile di variazioni nel corso della durata dell'appalto, per effetto della dismissione di DAE esistenti e/o dell'installazione di nuovi apparati.

L'appaltatore dovrà farsi carico anche della manutenzione dei nuovi DAE introdotti e formalmente comunicati dall'Amministrazione Comunale, eseguendo tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato. Tali variazioni in aumento o in diminuzione saranno gestite

alle medesime condizioni, patti e tariffe unitarie previste dal contratto di appalto, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO E VALORE STIMATO

La durata prevista dell'appalto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di comunicazione di aggiudicazione efficace (o dal verbale di avvio del servizio).

L'importo complessivo stimato dell'appalto per l'intera durata del servizio è presuntivamente quantificato in € 16.500,00 (al netto di IVA e oneri di legge). All'interno di tale importo sono compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI), non soggetti a ribasso d'asta, quantificati in € 0,00 (rischio interferenziale azzerato ai sensi della normativa vigente).

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, il valore stimato dell'appalto si colloca sotto la soglia comunitaria ed è coerente con l'attivazione della procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del medesimo Codice.

Si precisa che l'importo sopra indicato ha valore meramente presuntivo e indicativo ai fini della presente indagine di mercato. L'importo esatto posto a base di gara e la relativa modulistica economica saranno dettagliati nella successiva Lettera di Invito / Richiesta di Offerta inoltrata tramite la piattaforma Sintel agli operatori che avranno utilmente manifestato interesse.

ARTICOLO 3 – SERVIZIO DI TELECONTROLLO E MONITORAGGIO DA REMOTO

Tra le prestazioni oggetto del presente appalto è rigorosamente compreso l'obbligo, da parte dell'Appaltatore, di garantire e gestire il costante monitoraggio da remoto di tutti i DAE 365 giorni all'anno, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della Legge 4 agosto 2021, n. 116. Il sistema di telecontrollo si basa sull'utilizzo dei moduli trasponder AIVIA GO già di proprietà dell'Ente e sui sistemi nativi dei dispositivi LIFEAZ. Il fornitore ha l'obbligo tassativo di garantire all'Amministrazione l'accesso, la gestione e l'utilizzo in continuità delle piattaforme attualmente in uso. Il servizio offerto dovrà garantire le seguenti funzionalità e prestazioni minime:

- fornitura credenziali, gestione e messa a disposizione dell'Ente di un accesso via Internet alla piattaforma software AIVIA NET (per i trasponder AIVIA GO) e alla Dashboard LIFEAZ, per la visualizzazione in tempo reale dello stato dell'intero parco DAE;
- controllo autonomo, 24 ore su 24, della presenza, dell'operatività e della temperatura di stoccaggio dell'apparecchio;
- invio tempestivo e automatico di avvisi via e-mail e/o SMS in caso di anomalie, fallimento dei test di autodiagnosi e per segnalare le imminenti scadenze delle parti deteriorabili (batterie ed elettrodi);
- verifica giornaliera da remoto, a cura esclusiva dell'Appaltatore, degli alert e delle notifiche provenienti dalle postazioni DAE sottoposte a controllo;
- fornitura, configurazione e gestione di schede SIM IoT M2M (es. Vodafone o equivalente) con connettività Dati 4G/5G integrata, con costi di traffico interamente inclusi per l'intera durata del servizio;
- tracciamento dell'apparecchio con invio di notifica automatica ogniqualvolta venga rilevato un movimento tramite accelerometro integrato;
- ancoraggio del modulo di trasmissione e monitoraggio ad alimentazione indipendente tramite batteria (garantendone il funzionamento in ambienti interni/esterni e la portabilità svincolata da specifiche teche), comprensivo di fornitura e sostituzione in loco della batteria del trasponder AIVIA GO in caso di necessità o segnalazione di scaricamento;

- in caso di guasto o malfunzionamento, fornitura e posizionamento immediato di un trasponder AIVIA GO temporaneo (sostitutivo) per garantire la continuità della trasmissione dati in attesa del ripristino.

ARTICOLO 4 – MANUTENZIONE FULL RISK E ASSISTENZA TECNICA

Il presente appalto comprende la manutenzione preventiva e straordinaria in modalità “full risk” su tutti i dispositivi DAE di proprietà del Comune di Chiavari e sui relativi sistemi di telecontrollo. Tale copertura dovrà essere garantita dall'Appaltatore per l'intero periodo di vigenza contrattuale senza alcun onere aggiuntivo, considerandosi integralmente remunerata nel prezzo offerto.

4.1 Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, pulizia e sostituzione delle parti di ricambio e dei materiali soggetti a scadenza o usura, al fine di prevenire l'insorgenza di guasti e mantenere le apparecchiature in perfette condizioni di sicurezza operativa. Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, delle frequenze e delle condizioni stabilite dai produttori.

Durante la verifica preventiva, da eseguirsi almeno tre volte all'anno su ogni DAE, l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente effettuare le seguenti operazioni:

- controllo visivo dello strumento e degli accessori per escludere segni di danneggiamento o manomissione;
- verifica dell'assenza di segnali di malfunzionamento (es. spia rossa, allarme sonoro);
- controllo delle date di scadenza della batteria e della coppia di elettrodi;
- controllo della presenza del materiale per il primo soccorso annesso al DAE (guanti, garze, forbici, rasoio, maschera CPR) e reintegro immediato del contenuto in caso di mancanza o usura;
- controllo della leggibilità di tutte le etichette di sicurezza dello strumento ed eventuale sostituzione;
- verifica di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, test di controllo delle scariche e dei sincronismi, e avvio di un test funzionale completo;
- esecuzione di un intervento di pulizia accurata delle apparecchiature e delle relative teche di contenimento.

Al termine della verifica, l'Appaltatore dovrà apporre un'etichetta su ciascun DAE, riportante il proprio logo, la data di esecuzione e la dicitura “manutenzione programmata preventiva eseguita con esito positivo”.

Sono integralmente compresi i materiali di consumo. In particolare, l'Appaltatore dovrà farsi carico della fornitura e della tempestiva sostituzione di batterie, elettrodi (adulti e pediatrici) e kit di primo soccorso al termine della loro vita utile (es. sostituzione biennale delle piastre o secondo indicazione del costruttore), sia per sopravvenuta scadenza temporale, sia per effettivo utilizzo.

Le date del piano di manutenzione preventiva saranno preventivamente concordate con i referenti dell'Amministrazione. Al positivo completamento delle attività verrà redatto un apposito "Verbale di manutenzione preventiva".

L'Appaltatore si impegna a gestire a norma di legge lo smaltimento dei rifiuti prodotti e a garantire l'aggiornamento gratuito dei software in caso di modifica delle Linee Guida internazionali.

4.2 Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva (straordinaria), attivabile su chiamata dell'Ente o tramite segnalazione del sistema di telecontrollo, comprende la riparazione e la sostituzione di tutte

le parti, componenti (es. parti elettroniche, parti esterne, elementi delle teche) e accessori che subiscano guasti per difetti, usura, manomissione o a seguito di effettivo utilizzo.

Questa fase include l'assistenza da remoto: la ditta dovrà monitorare costantemente le macchine e risolvere eventuali anomalie di trasmissione dati. Il servizio dovrà garantire un numero di interventi illimitato.

Data la natura salvavita dei dispositivi, l'intervento tecnico dovrà avvenire tassativamente entro 24 ore solari dalla richiesta. In caso di effettivo utilizzo del DAE per un soccorso, la sostituzione delle piastre monouso dovrà avvenire entro 48 ore lavorative dalla segnalazione. Eventuali ritardi causati dalla temporanea irreperibilità sul mercato del materiale sostitutivo, se tempestivamente comunicata e documentata all'Ente, non saranno imputabili all'Appaltatore.

Qualora un guasto non sia riparabile contestualmente in loco, il Fornitore è obbligato a ritirare il dispositivo e a posizionare immediatamente un'apparecchiatura sostitutiva (muletto), ripristinando l'operatività della postazione. Nel caso estremo in cui l'unità danneggiata risulti definitivamente non riparabile (es. fine vita tecnica), il Comune di Chiavari provvederà all'approvvigionamento di un nuovo defibrillatore DAE e alla restituzione dell'unità sostitutiva entro un mese dall'avvenuta comunicazione ufficiale di irreparabilità da parte del costruttore. Il mancato rispetto delle tempistiche di intervento comporterà l'applicazione delle penali.

4.3 Ripristino post-evento e apparecchiature sostitutive

In caso di effettivo utilizzo del DAE per un soccorso, l'Appaltatore dovrà garantire il ripristino post-evento con la sostituzione in loco del materiale di consumo (piastre) entro 48 ore lavorative dalla segnalazione. Qualora un guasto al DAE o al modulo di telecontrollo non sia riparabile contestualmente, il Fornitore è obbligato a posizionare immediatamente un'unità sostitutiva temporanea (DAE e/o trasponder AIVIA GO di cortesia), garantendo l'ininterrotta operatività della postazione salvavita.

4.4 Fornitura parti di ricambio

Tutte le parti di ricambio impiegate, al pari dei materiali di consumo, dovranno essere di primaria marca, originali e pienamente compatibili. Il Fornitore dovrà garantire la loro reperibilità per tutta la durata dell'appalto. I costi relativi a qualsiasi componente necessaria al ripristino si intendono inclusi nel prezzo dell'affidamento.

ARTICOLO 5 – REFERENTE UNICO, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Prima dell'avvio formale del servizio, la ditta aggiudicataria comunicherà il nominativo di un referente unico per l'intero appalto, il quale si interfacerà col personale comunale per concordare gli interventi.

A conclusione di ogni intervento, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Ente un dettagliato rapporto tecnico. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto alla restituzione di un rendiconto annuale quali-quantitativo sui risultati derivanti dall'utilizzo dei defibrillatori e alla consegna di un'apposita scheda riepilogativa con la registrazione di tutti i controlli effettuati.

La fatturazione delle spese relative al servizio in oggetto avrà di norma cadenza semestrale. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente a seguito della regolare presentazione dei rapporti tecnici e dell'esito positivo dei controlli sulla qualità del servizio. Per l'intera durata del contratto, l'Appaltatore si impegna ad acquisire a proprie spese tutte le strumentazioni necessarie.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'operatore economico aggiudicatario è considerato l'unico e diretto responsabile del perfetto andamento del servizio affidato. A totale garanzia dei rischi connessi all'esecuzione del servizio, considerata la natura salvavita dei dispositivi DAE, l'aggiudicatario ha l'obbligo di sottoscrivere e mantenere attiva per tutta la durata del contratto un'idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso i Prestatori di Lavoro (RCO). La polizza RCT dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni singolo sinistro, a copertura di eventuali danni diretti o indiretti causati a persone (inclusi i soccorritori e i pazienti), cose o alla stessa Stazione Appaltante, derivanti da difetti di manutenzione, omissioni o comportamenti colposi ascrivibili al proprio personale durante le attività tecniche. L'impresa ha l'onere di depositare copia conforme della polizza e della quietanza di pagamento presso il Comune di Chiavari prima dell'avvio effettivo del servizio.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO COMMITTENTE

Il Comune di Chiavari, in qualità di Committente, si impegna a:

- fornire alla ditta appaltatrice tutte le indicazioni e le informazioni necessarie per il buon funzionamento del servizio;
- controllare e verificare costantemente la qualità e la conformità del servizio erogato;
- nel caso di positività dei controlli di cui al punto precedente, effettuare i pagamenti dei corrispettivi maturati tramite apposito atto del Dirigente competente.

ARTICOLO 8 – PERSONALE IMPIEGATO, FORMAZIONE E DOTAZIONI STRUMENTALI

8.1 Adempimenti di carattere generale e tutela dei lavoratori

Per l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà avvalersi esclusivamente di personale tecnico specializzato e adeguatamente formato. Ai sensi dell'art. 119, comma 7, e dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico è strettamente tenuto ad applicare ai lavoratori impiegati condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di categoria vigenti nel luogo di esecuzione del servizio, nonché ad adeguarsi ad ogni successiva modifica o rinnovo dei medesimi. Tali obblighi permangono anche dopo la scadenza del contratto collettivo fino alla sua sostituzione e vincolano l'operatore economico indipendentemente dalla sua adesione alle associazioni datoriali firmatarie. Ai fini del pagamento delle prestazioni, la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.

In materia di tutela dei lavoratori, l'affidatario è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, sicurezza e infortunistica, assumendo integralmente a proprio carico ogni onere derivante. In particolare, il Fornitore deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In caso di necessità di sostituzione di uno o più tecnici manutentori, l'affidatario dovrà garantire il subentro di personale di pari o superiore qualifica, garantendo l'assoluta continuità e regolarità del servizio.

8.2 Riservatezza e Codice di comportamento

Tutto il personale impiegato è tenuto a mantenere un profilo professionale improntato al massimo rispetto, alla correttezza e alla deontologia verso l'Amministrazione e la cittadinanza. Il personale incaricato dell'esecuzione del servizio è vincolato al più assoluto riserbo in merito a fatti, dati, informazioni e circostanze di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni. Ogni tecnico o operatore impiegato nell'appalto è tenuto a rispettare rigorosamente il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di

Chiavari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 7 dicembre 2022, n. 201, nonché ogni ulteriore disposizione in materia di etica e integrità del servizio pubblico.

8.3 Formazione e aggiornamento professionale

Il Fornitore deve assicurare il costante aggiornamento tecnico e professionale del personale impiegato, in particolare per quanto concerne l'evoluzione delle strumentazioni elettromedicali e le modifiche alle Linee Guida internazionali sulla rianimazione (AHA/ERC). È richiesto un piano di formazione periodica per i dipendenti, oltre a una formazione specifica e rigorosa per ciascun operatore di nuova assunzione prima che venga destinato a operare sul parco macchine dell'Ente. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere idonea documentazione attestante lo svolgimento delle attività formative.

8.4 Dotazione strumentale

Il Fornitore è tenuto a conferire al personale tecnico impiegato tutti i mezzi, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e le attrezzature necessarie per il corretto, tempestivo e sicuro svolgimento delle attività di manutenzione previste. Tali dotazioni comprendono la strumentazione diagnostica per il collaudo dei defibrillatori, i veicoli per gli spostamenti sul territorio e le dotazioni informatiche e telefoniche per la gestione della piattaforma di telecontrollo. Tutti gli strumenti dovranno essere pienamente efficienti, regolarmente tarati e conformi ai più alti standard di sicurezza richiesti per l'erogazione del servizio.

ARTICOLO 9 – OPZIONI E FORNITURA EXTRA CANONE DI PEZZI DI RICAMBIO

Oltre a quanto rigorosamente previsto dal regime "full risk", l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà (ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023) di richiedere all'Appaltatore, nel corso della durata contrattuale, la fornitura opzionale e accessoria di ulteriori pezzi di ricambio, nuove teche di contenimento, cartellonistica o materiale non direttamente imputabile alla normale usura o manutenzione (es. ripristini a seguito di gravi atti vandalici, furti o upgrade tecnologici richiesti dall'Ente). Tali forniture opzionali, se attivate, saranno contabilizzate extra canone sulla base di appositi preventivi o del listino prezzi ufficiale del fornitore, previa valutazione di congruità economica da parte del RUP e successiva adozione di apposito atto di impegno di spesa.

ARTICOLO 10 – ORDINAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le modalità di liquidazione dei corrispettivi relativi al presente appalto prevedono l'erogazione dei pagamenti a seguito della rigorosa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni in termini di quantità, qualità e conformità rispetto alle prescrizioni contenute nel presente documento. Come stabilito in precedenza, l'erogazione dei corrispettivi avverrà con cadenza semestrale posticipata, entro trenta giorni dal ricevimento della regolare fattura elettronica. La decorrenza del pagamento coincide con la data di effettivo avvio del servizio. In applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) di cui all'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge n. 190/2014, l'imposta sul valore aggiunto non verrà corrisposta all'esecutore, ma sarà versata direttamente all'Erario dal Comune di Chiavari, secondo le modalità stabilite dal D.M. 23 gennaio 2015. Tale circostanza dovrà essere espressamente indicata all'interno della fattura, la quale dovrà essere emessa e registrata conformemente agli articoli 21, 21-bis e 23 del medesimo D.P.R.

Qualora dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emerga un'inadempienza nei confronti degli enti previdenziali o assicurativi da parte dell'affidatario o degli eventuali subappaltatori autorizzati, la Stazione Appaltante provvederà a trattenere dal mandato di pagamento l'importo corrispondente, disponendone il versamento diretto agli enti competenti. Sull'importo netto progressivo delle fatturazioni verrà inoltre operata una

ritenuta di garanzia dello 0,50 per cento. Tali somme trattenute potranno essere svincolate e liquidate a favore della ditta soltanto al termine dell'appalto, in sede di liquidazione finale, previa approvazione della verifica di conformità del servizio e presentazione di un DURC regolare.

Infine, a tutela dei lavoratori, in caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale tecnico impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) inviterà formalmente l'affidatario a provvedere alla regolarizzazione entro quindici giorni. Se entro tale termine non verranno fornite motivate contestazioni, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere al pagamento diretto delle somme dovute ai lavoratori, detraendo d'ufficio l'importo corrispondente dai crediti maturati dall'affidatario.

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo assoluto, inderogabile e permanente di conformarsi in modo rigoroso alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari stabilite dall'articolo 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore deve avvalersi di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, comunicandone gli estremi al Comune di Chiavari. Ogni singola transazione finanziaria relativa all'esecuzione del contratto deve essere eseguita esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e deve tassativamente riportare il Codice Identificativo Gara (CIG). Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la tracciabilità determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

ARTICOLO 12 – REVISIONE DEI PREZZI

In ottemperanza alle disposizioni inderogabili stabilite dall'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di mantenimento dell'equilibrio contrattuale, il presente appalto è soggetto alla clausola di revisione dei prezzi. Tale meccanismo si attiverà unicamente al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva (es. variazioni dei costi della componentistica elettronica o dei materiali di consumo) non prevedibili al momento dell'offerta. L'adeguamento del corrispettivo sarà riconosciuto dalla Stazione Appaltante esclusivamente qualora la variazione accertata (basata sugli indici ISTAT/FOI) risulti superiore alla soglia di franchigia del 5% dell'importo complessivo; in tale eventualità, la revisione opererà unicamente nella misura dell'80% della variazione stessa che eccede la predetta franchigia.

ARTICOLO 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

La cessione del contratto è rigorosamente vietata in qualsiasi forma e ogni atto in contrasto con tale divieto è da considerarsi nullo di diritto. È tuttavia consentita la cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, purché avvenga attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata e sia ritualmente notificata all'Amministrazione debitrice. Il cessionario dovrà necessariamente essere un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'Albo della Banca d'Italia, nel pieno rispetto delle procedure stabilite dall'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e dal relativo Allegato II.14.

Per quanto concerne il subappalto, esso è ammesso nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023. Tuttavia, in considerazione della natura salvavita dei dispositivi elettromedicali oggetto dell'appalto e della stringente specificità tecnica richiesta, l'Appaltatore dovrà garantire l'impiego di personale altamente qualificato. L'eventuale affidamento in subappalto di specifiche attività accessorie o strumentali dovrà in ogni caso essere preventivamente vagliato e autorizzato dal Responsabile Unico di Progetto (RUP).

In ossequio alla normativa vigente, l'aggiudicatario è inoltre tenuto a inserire in ogni subcontratto una clausola risolutiva espressa, la quale preveda la risoluzione automatica

del rapporto qualora emergano informative interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente e preventivamente accettata dall'impresa subappaltatrice. Il Comune di Chiavari eserciterà un rigoroso controllo sul rispetto di tali disposizioni, riservandosi la piena facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto o al subcontratto in caso di accertate e gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi retributivi, contrattuali e sindacali. Particolare attenzione sarà riservata alla nomina del Responsabile per la Sicurezza (RSPP) da parte della ditta, la cui assenza o inadeguatezza comporterà l'immediato intervento dell'Amministrazione.

ARTICOLO 14 – PENALI ED ESECUZIONE IN DANNO

L'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore deve avvenire in stretta conformità con quanto previsto dal presente documento. Qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità d'intervento pattuiti, il Comune di Chiavari avrà la facoltà di applicare specifiche penali, detraendone il relativo importo direttamente dai corrispettivi dovuti.

Nello specifico, in caso di ritardo nella fornitura e nella sostituzione dei materiali di consumo (quali elettrodi e batterie) rispetto al naturale termine di scadenza previsto dal costruttore, l'Amministrazione applicherà una penale pari a euro 80,00 per ogni giorno di ritardo, calcolata per ciascun dispositivo DAE coinvolto. La medesima sanzione di euro 80,00 giornalieri troverà applicazione nell'ipotesi di ritardo nell'esecuzione o nella conclusione delle verifiche periodiche di manutenzione preventiva, rispetto alle date rigorosamente previste dal calendario concordato con l'Ente.

Per quanto concerne la manutenzione correttiva (straordinaria), in coerenza con la natura salvavita del servizio e con l'impianto "full risk" dell'appalto, la ditta è tenuta a intervenire tassativamente entro i termini indicati nel presente capitolato (24 ore per la riparazione o fornitura del dispositivo sostitutivo, 48 ore lavorative per la sostituzione delle piastre in caso di utilizzo in emergenza). Il mancato rispetto di tali tempistiche comporterà l'immediata applicazione di una penale di euro 80,00 per ogni giorno di ritardo accumulato.

L'applicazione delle suddette penali non esonera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità e non esclude in alcun modo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Resta peraltro salva la facoltà del Comune di procedere all'esecuzione in danno, addebitando all'operatore economico inadempiente ogni costo sostenuto per l'esecuzione delle prestazioni ordinarie o per la riparazione dei dispositivi da parte di un soggetto terzo, qualora le negligenze della ditta aggiudicataria compromettano la funzionalità del servizio e la tutela della salute pubblica. Qualora vengano accertate inadempienze o ritardi negli interventi manutentivi, l'Amministrazione Comunale attiverà la procedura di irrogazione delle penali mediante formale contestazione degli addebiti tramite PEC. A garanzia del principio del contraddittorio, l'aggiudicatario avrà la facoltà di far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della notifica. Esaminate le giustificazioni addotte, ovvero in caso di mancato riscontro, il Comune determinerà in via definitiva l'irrogazione della penale.

Il rapporto contrattuale si intenderà inoltre risolto di diritto (ex art. 190 D.Lgs. 36/2023) qualora l'impresa sia sottoposta a liquidazione o fallimento, ovvero nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale netto, configurando una grave e insanabile inadempienza che compromette la continuità di un servizio essenziale di tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 15 – FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di tutte le controversie, di qualsivoglia natura, comunque dipendenti o connesse all'esecuzione del presente contratto, che non si siano potute definire in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Genova. È in ogni caso escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, in totale conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni concernenti il segreto professionale, il segreto d'ufficio e la deontologia. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore e ai suoi operatori di divulgare o utilizzare, per qualunque finalità esterna all'appalto, le informazioni, i dati di geolocalizzazione, gli avvisi di emergenza e le notizie di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività affidate. Con la formale sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, obbligandosi ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la totale sicurezza delle informazioni trattate.